



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 17/07/2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2012, n. 1271

Riconoscimento del sistema di qualità regionale “Prodotti di Qualità Puglia”.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. “Alimentazione”, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Associazionismo Alimentazione Tutela qualità e dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue:

La Regione Puglia con DGR del 09/06/2009, n. 960 ha approvato il Regolamento d'uso del Marchio Prodotti di Puglia e le indicazioni per l'uso del logo.

Il Dirigente del Servizio Alimentazione con DDS del 24/9/2009, n. 495 ha approvato le procedure applicative del Marchio Prodotti di Puglia che comprendono la Procedura Utilizzo Marchio, la Procedura utilizzo del logo e il Modello tipo di convenzione marchio “Prodotti di Puglia”.

Il Dirigente del Servizio Alimentazione con DDS del 15/12/2010, n. 431 ha approvato le modifiche alle procedure applicative del regolamento d'uso del marchio “Prodotti di Puglia”.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee, con nota DPE 6278 del 22 settembre 2011 ha informato la Regione Puglia della ricezione di una richiesta di informazioni della Commissione Europea, la quale aveva rilevato profili di possibile contrasto con l'art. 34 TFUE nell'uso di tale marchio di qualità in ragione delle limitazioni ai possibili utilizzatori del marchio medesimo.

La Commissione Europea ha invitato, quindi, le autorità preposte “ad adottare le misure necessarie per rendere l'utilizzazione dell'etichetta/marchio comunitario “Prodotti di Puglia” compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 34 del TFUE e a comunicare ai Servizi della Commissione le misure adottate.

La Regione Puglia, con propria nota A00 021 13327 del 30 novembre 2011, nel confermare l'intendimento ad utilizzare il marchio nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi del diritto dell'Unione Europea, ha dichiarato che si procede in tempi brevi ad integrare ed emendare il regolamento d'uso del marchio al fine di evitare un qualunque motivo di incertezza e di assicurare la piena corrispondenza e conformità alla vigente disciplina europea.

La Regione Puglia con DGR del 29/12/2011, n. 2953 “Deliberazione della Giunta Regionale n. 960 del 09/06/09 Marchio Prodotti di Puglia - Circolare applicativa sulla procedura di utilizzo del marchio “Prodotti di Puglia”, nelle more dell'adozione, notifica e pubblicazione delle modifiche ed integrazioni al regolamento d'uso del marchio, ha approvato in via di urgenza la circolare applicativa sull'uso del marchio per evitare una qualsivoglia ipotesi di violazione dell'articolo 34 del TFUE.

La Regione Puglia, con note del 27 febbraio 2012 n. 2186 e 20 marzo 2012 n. 628 ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il regolamento d'uso del Marchio e il logo con le modifiche apportate tenendo conto delle osservazioni fatte dal servizio competente della Commissione Europea.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche Europee con DPE 2824 del 11

aprile 2012 ha fatto presente che “il competente Servizio della Commissione Europea ha accolto la risposta delle autorità italiane, ritenendo che le modifiche apportate rispondono alle richieste formulate in merito all’utilizzo del marchio “Prodotti di Qualità Puglia”.

Il nuovo regolamento d’uso del marchio “Prodotti di Qualità Puglia” approvato con DGR del 5 giugno 2012 n. 1076 e notificato all’UAMI l’11 giugno 2012 risponde ai criteri dell’articolo 32 par. 1 lettera b) del reg. CE 1698/2005 del Consiglio relativo ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti dagli stati membri, prevedendo espressamente:

- Norme vincolanti e specifiche di produzione tali da garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti e a quelle generali istituiti dalla legislazione europea o nazionale;
- Schede tecniche di prodotto (disciplinari di produzione) vincolanti il cui rispetto è verificato da organismi indipendenti;
- Concessione d’uso aperta a tutti i produttori dell’Unione Europea;
- Tracciabilità completa dei prodotti;
- Sbocchi di mercato attuali o prevedibili.

Il marchio “Prodotti di Qualità Puglia” pertanto risponde ai requisiti previsti dall’articolo 32 del reg. CE 1698/2005 del Consiglio e dall’art 22 del reg. CE 1974/2006 della Commissione applicativo. Tanto premesso,

#### PROPONE:

- di riconoscere, per i motivi indicati in premessa, il marchio “Prodotti di Qualità Puglia” sistema di qualità alimentare in conformità all’articolo 32 par. 1 lettera b) del reg. CE 1698/2005 del Consiglio;
- di notificare il presente provvedimento ai competenti Servizi della Commissione Europea.

#### SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA (L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni)

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell’art. 4 - comma 4, lettera d), f), e k) della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della P.O., dal Dirigente dell’Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di riconoscere, per i motivi indicati in premessa, il marchio “Prodotti di Qualità Puglia” sistema di qualità alimentare in conformità all’articolo 32 par. 1 lettera b) del reg. CE 1698/2005 del Consiglio;
- di notificare il presente provvedimento ai competenti Servizi della Commissione Europea a cura del

Servizio Alimentazione;

- di incaricare il Segretariato della Giunta regionale ad inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art.6, lettera G, L.R. n. 13/94;

- di incaricare il dirigente del Servizio Alimentazione ad inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Relazioni con il pubblico c/o la Presidenza della Giunta regionale, per la pubblicazione sul sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv.Davide F.Pellegrino Dott.Nichi Vendola

---